

DENUNCIA di INIZIO ATTIVITA'
di BED & BREAKFAST *meglio noto come* ***B & B***

Al Sig. Sindaco del Comune di
Acquaviva Picena

...I... sottoscritt... ..
nat... a il
residente in Via
telefono n. _____ -Cod.Fisc.:

come prescrive l'art.34 della L. R. n° 9 del 11.07.2006,

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dell'articolo 76 del D.P.R. citato,

D I C H I A R A

sotto la sua personale responsabilità che:

➤ **svolgerà l'attività di B & B, nell'unità immobiliare sita in Acquaviva Picena
Via n° dove (barrare la voce interessata):**

Dimora;

Risiede;

Risiede da essa a distanza non superiore di 50 metri.

➤ **i locali possiedono, oltre i requisiti igienico-sanitari previsti per uso abitativo, i
requisiti tecnici, strutturali e funzionali minimi stabiliti dalla Giunta Regionale
con deliberazione n.378 del 19.04.2007;**

➤ **...I... sottoscritt... possiede i requisiti previsti dall'art. 11 del R.D. 18 giugno
1931, n.773 e successive modifiche ed integrazioni.**

Premesso quanto sopra,

DENUNCIA

l'inizio dell'attività di **Bed & Breakfast (alloggio e prima colazione) nella
suddetta unità immobiliare dal giorno _____ (*decorsi 30 giorni
dalla presentazione della presente ai sensi dell'art.19 della L.R.n.241/1990*).**

Allega alla presente :

- modello COM/B&B;
- dichiarazione antimafia;
- fotocopia documento identità valido.

Li _____

Firma del dichiarante _____

REGIONE MARCHE
COMUNE DI ACQUAVIVA PICENA
Servizio Commercio

**BED AND BREAKFAST – Comunicazione delle Attrezzature e dei
Prezzi per l’Anno _____**

.....

1) **Titolare dell’attività:** _____
Cognome e nome

Telefono _____

.....

2) **Estremi denuncia di inizio attività (L. 241/1990)**

.....

3) **Indirizzo completo: Via** _____

Comune _____

Provincia _____ **CAP** _____

.....

4) **Periodi di attività :**

<i>dal</i> _____ <i>al</i> _____ <small>giorno -- mese</small> <small>giorno - mese</small>
--

<i>dal</i> _____ <i>al</i> _____ <small>giorno -- mese</small> <small>giorno - mese</small>
--

<i>dal</i> _____ <i>al</i> _____ <small>giorno -- mese</small> <small>giorno - mese</small>
--

<i>dal</i> _____ <i>al</i> _____ <small>giorno -- mese</small> <small>giorno - mese</small>
--

.....

5) **Indirizzo nel** **Via** _____
periodo di **Comune** _____

chiusura **Prov.** _____ **CAP** _____ **Tel.** _____

.....

6) *Camere singole* *Camere doppie* *Camere con più di 2 letti*
con bagno n° *con bagno n°* *con bagno n°*
Totale Camere con bagno

Camere singole *Camere doppie* *Camere con più di 2 letti*
senza bagno n° *senza bagno n°* *senza bagno n°*
Totale Camere senza bagno

Totale Camere

Totale Posti Letto

di cui camere con :

AC – Aria condizionata n°

RA – Radio e Filodiffusione n°

TV – Apparecchio TV n°

TE – Telefono n°

7) *Servizi Igienico – Sanitari* *Servizi comuni n°* *Servizi privati in camera*
(wc con lavabo – vasca da bagno e doccia *Totale Servizi n°*
bidet etc.)

8) *Caratteristiche della Struttura*

<i>AS – Ascensore.....</i>	<i>AA – Accettazione Animali Domestici</i>
<i>PP – Proprio Parco giardino...</i>	<i>LI – Lingua Inglese</i>
<i>AV – Accesso a mezzi privati.</i>	<i>LF – Lingua Francese.....</i>
<i>AM - Accesso Mezzi Pubblici</i>	<i>LT - Lingua Tedesca</i>
<i>AU – Autorimessa</i>	<i>Altre Lingue.....</i>
<i>Altri Servizi.....</i>	

9) _____

BASSA SAGIONE

Camera Singola giornaliero		Camera Doppia Giornaliero	
senza bagno privato	con bagno privato	senza bagno privato	con bagno privato
€.	€.	€.	€.

ALTA STAGIONE

Camera Singola giornaliero		Camera Doppia Giornaliero	
senza bagno privato	con bagno privato	senza bagno privato	con bagno privato
€.	€.	€.	€.

Data _____

Timbro e Firma _____

Vidimazione Autorità Competente

Legge Regionale MARCHE

11 luglio 2006, n. 9

Testo unico delle norme regionali in materia di turismo.

STRALCIO

Art. 34 Offerta del servizio di alloggio e prima colazione.

1. L'offerta del servizio di alloggio e prima colazione con carattere saltuario o per periodi ricorrenti stagionali (**bed and breakfast**) è subordinata a una **denuncia di inizio attività**, con indicazione del periodo in cui l'attività non è esercitata.
2. L'attività di cui al comma 1 può essere esercitata in **non più di tre camere, con un massimo di sei posti letto**, della casa utilizzata ed i relativi servizi devono essere assicurati, per **non più di trenta giorni consecutivi per ogni ospite**, avvalendosi della normale organizzazione familiare.
3. **I locali devono possedere**, oltre ai requisiti igienico-sanitari previsti per l'uso abitativo dai regolamenti comunali edilizi e di igiene, i requisiti tecnici, strutturali e funzionali minimi stabiliti dalla Giunta regionale ⁽¹⁾.
4. Il Comune effettua apposito sopralluogo ai fini della verifica dell'idoneità all'esercizio dell'attività.
5. Il Comune trasmette alla Regione, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco delle attività di cui al presente articolo.
6. Coloro che esercitano l'attività di cui al comma 1 **devono assicurare il servizio di prima colazione utilizzando prodotti tipici della zona**, confezionati direttamente o acquisiti da aziende o cooperative agricole della Regione in misura non inferiore al settanta per cento. Tale servizio è assicurato mediante l'uso della cucina domestica. Coloro che esercitano l'attività **devono garantire che la preparazione, la conservazione e la somministrazione dei prodotti alimentari siano effettuate in modo igienico**.
7. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 non costituisce cambio di destinazione d'uso dell'immobile ai fini urbanistici e comporta, per i proprietari o possessori dei locali, l'obbligo di dimora nel medesimo per i periodi in cui l'attività viene esercitata o di residenza nel Comune in cui viene svolta l'attività, purché i locali siano ubicati a non più di duecento metri di distanza dall'abitazione in cui si dimora.
8. L'esercizio dell'attività di bed and breakfast non costituisce attività d'impresa.

⁽¹⁾ Con **Delib.G.R. 19 aprile 2007, n. 378** sono stati approvati i requisiti tecnici, strutturali e funzionali di cui al presente comma.

Delib.G.R. 19 aprile 2007, n. 378 ⁽¹⁾.

Requisiti tecnici, strutturali e funzionali minimi per i locali da adibire al servizio di alloggio e prima colazione. "Bed and breakfast" - Art. 34, comma 3, della L.R. n. 9/2006.

(1) Pubblicata nel B.U. Marche 8 maggio 2007, n. 42.

La Giunta regionale

omissis

Delibera

1. di approvare i requisiti tecnici, strumentali e funzionali minimi per i locali da adibire al servizio di alloggio e prima colazione - "Bed and breakfast" in attuazione dell'*articolo 34, comma 3, della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9*, così come riportato nell'allegato A che fa parte integrante della presente deliberazione.

Allegato "A"

1. Requisiti strutturali

1.1. L'altezza minima interna utile dei locali è quella stabilita dai regolamenti edilizi ed igienico-sanitari comunali.

1.2. La superficie minima delle camere è stabilita in **sette metri quadrati per le camere ad un letto; in undici metri quadrati per le camere a due letti; in quattro metri quadrati per ogni letto aggiunto.**

2. Caratteristiche e dotazioni delle camere da letto

2.1. Accesso alla camera indipendente da altri locali, salvo deroga del Comune per edifici d'epoca di particolare pregio storico, architettonico e culturale.

2.2. Letto adeguatamente corredato, armadio commisurato al numero di posti letto della camera, specchio e presa di corrente, comodino, sedia e cestino per i rifiuti.

3. Dotazione dei servizi igienici

3.1. Un servizio igienico ogni sei posti letto, in caso di camere prive di bagni annessi.

3.2. Fornitura di biancheria da bagno.

3.3. Dotazione dei seguenti servizi minimi: water, bidet, lavabo, vasca o doccia, specchio con presa di corrente, chiamata d'allarme.

3.4. Fornitura di energia elettrica, di acqua calda e di riscaldamento.



GIUNTA REGIONE MARCHE

SERVIZIO TURISMO
E ATTIVITA' RICETTIVA

VADEMECUM

BED & BREAKFAST

Piccolo vademecum per chi vuole aprire nelle marche un Bed & Breakfast o Camera & Colazione che dir si voglia, meglio noto con la sigla B&B.

Il B&B crea la possibilità di offrire ospitalità in ambiente familiare, valorizzando le eccellenze del territorio marchigiano: la sua identità, la sua unicità e il carattere schietto della sua gente.

Una sorta di turismo a portata di mano e ora, con la nuova normativa regionale, anche a portata di marche, dove flessibilità fa rima con professionalità.

La formula B&B significa un modo di fare turismo che crea una rete di rapporti, relazioni e amicizie tra le persone. non è un caso che, in molte culture, la parola "ospite" indichi sia chi offre l'ospitalità che chi la riceve, ponendo l'accento sul valore dello scambio che avviene in queste due esperienze.

Un'opportunità per sviluppare nuove forme di offerta turistica, semplificando al massimo gli adempimenti burocratici e venendo incontro a una diffusa richiesta.

CHE COS'È

Con la nuova Legge Regionale MARCHE 11 luglio 2006, n. 9 (ART.34) è possibile offrire, saltuariamente, nelle proprie abitazioni, alloggio e colazione ai turisti che vengono a visitare le Marche.

La formula Bed & Breakfast, nata nel nord europa, dove è molto diffusa, permette di svolgere attività ricettiva in ambiente familiare, fornendo un'ospitalità informale ed economica, fortemente polarizzata sul contatto umano.

E' stata così accolta, anche nella nostra regione, la domanda da parte di una fascia crescente di Associazioni e semplici cittadini di una normativa semplificata per il turismo, che consenta una nuova forma di operatività.

CHE COSA È NECESSARIO SAPERE PER APRIRE UN BED & BREAKFAST : LE REGOLE

- 1) L'attività ricettiva non deve essere continuativa.
- 2) ciascun ospite non può restare per più di 30 gg. consecutivi.
- 3) E' necessario, durante la prestazione di ospitalità, dimorare nella stessa abitazione dove si esercita l'attività di Bed & Breakfast o nelle vicinanze (a non più di 50 metri).
- 4) Non si può esercitare l'attività in più di tre camere e per più di sei posti letto complessivi.
- 5) la colazione sarà preparata, utilizzando almeno il 70% di prodotti tipici della zona, confezionati in proprio o da aziende o cooperative agricole della regione.
- 6) Il servizio sarà assicurato utilizzando la normale organizzazione familiare.
- 7) I prezzi sono liberi e verranno quindi regolati dal mercato in relazione alla qualità dei servizi offerti.
- 8) I locali adibiti a B&B devono avere i requisiti prescritti dalla vigente normativa regionale.

CHE COSA È NECESSARIO FARE: GLI ADEMPIMENTI

- 1) Denuncia di inizio dell'attività e del periodo (o dei periodi) di non attività al comune competente per territorio, ai sensi dell'art. 19 della l. 241/90, vedi fac-simile allegato.
Il Comune provvederà a redigere apposito elenco di tutti coloro che gestiscono un Bed & Breakfast.
- 2) Comunicazione, sempre al comune, dei prezzi praticati, da effettuarsi entro il primo ottobre di ogni anno, per l'anno successivo, vedi fac-simile allegato.
- 3) Comunicazione di arrivo e presenza di ciascun ospite all'autorità di pubblica sicurezza competente, secondo le disposizioni vigenti all'art. 109 del T.U. (Testo Unico) delle leggi di pubblica sicurezza (informarsi in Questura).
- 4) Comunicazione di arrivo e presenza di ciascun ospite allo I.A.T. (ufficio informazione e accoglienza turistica) competente v. elenco allegato in ultima pagina, da effettuarsi entro il decimo giorno del mese successivo al periodo di permanenza, sul modello c/59 da ritirarsi in Comune o presso gli I.A.T.

PRESCRIZIONI E SANZIONI

.....omissis.....

10. Chiunque eserciti l'attività di cui all'articolo 34 senza aver inoltrato la denuncia prevista al comma 1 del medesimo articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 100,00 a euro 300,00; chi la esercita in mancanza dei requisiti previsti è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 500,00.

.....omissis.....

13. I titolari o gestori delle strutture che forniscono alimenti e bevande o esercitano una delle altre attività accessorie di cui all'articolo 18 a favore di persone non autorizzate ai sensi della presente legge sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00.

14. La mancata comunicazione dei prezzi nei termini, oltre a quanto stabilito dall'articolo 40, comma 3, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 750,00 ⁽¹⁷⁾; l'omessa esposizione delle tabelle e dei cartellini dei prezzi comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 350,00 a euro 1.050,00; l'applicazione di prezzi superiori a quelli comunicati comporta l'applicazione della sanzione da euro 750,00 a euro 2.250,00.

15. La mancata comunicazione di cui all'articolo 43 da parte dei soggetti gestori delle strutture di cui al capo II, sezione I, e di cui agli articoli 34 e 35 comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 300,00.

16. Per la violazione delle norme di cui al presente titolo non altrimenti sanzionate è irrogata la sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 300,00.

17. In caso di recidiva le sanzioni previste ai commi precedenti sono raddoppiate. Si può procedere inoltre alla sospensione dell'autorizzazione o dell'attività per un periodo non superiore a sessanta giorni e, nei casi più gravi, alla revoca dell'autorizzazione o al divieto di prosecuzione dell'attività.

18. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dall'ente incaricato della vigilanza ai sensi dell'articolo 44, con le procedure di cui alla [L.R. 10 agosto 1998, n. 33](#) (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

COSA NON C'È BISOGNO DI FARE

- 1) l'attività di bed & breakfast non è soggetta a iscrizione al r.i.t. (registro imprese turistiche) della Camera di Commercio.
- 2) l'uso dei locali per l'attività di Bed & Breakfast non costituisce cambio di destinazione d'uso dell'immobile ai fini urbanistici e quindi non è necessaria alcuna autorizzazione comunale in tal senso.
- 3) chi esercita l'attività di Bed & Breakfast non è obbligato ad aprire la partita i.v.a., secondo quanto stabilito dal Ministero delle Finanze nella Risoluzione Ministeriale n.180 del 14.12.98.
- 4) Per svolgere l'attività di B&B Non è necessario essere proprietari dei locali adibiti a B&B.

CONSIGLI UTILI

ACQUISTARE UN BLOCCO PER LE RICEVUTE

E' necessario rilasciare alle persone ospitate delle ricevute contenenti il proprio codice fiscale; le ricevute devono essere emesse in duplice copia, numerate progressivamente, una copia va consegnata all'ospite, la rimanente resta al gestore di Bed & Breakfast; a fine anno occorre fare la somma di tutte le ricevute emesse e dichiararle sul 730/740 alla voce "altri redditi".

ASSICURAZIONE

Sarà opportuno stipulare apposita polizza assicurativa per danni da e verso terzi, onde cautelarsi durante lo svolgimento dell'attività di B&B.

COMMERCIALIZZAZIONE

Viene lasciato ai privati il compito di incrociare domanda e offerta nel settore B&B. obiettivo che sarà più facile raggiungere aggregandosi in associazioni o consorzi, considerando che l'emergente settore del turismo B&B è, per definizione, particolarmente parcellizzato.

Sarà perciò opportuno contattare, qualche circuito di Bed & Breakfast, magari utilizzando i siti web di internet, per inserirsi sul mercato e farsi conoscere meglio dalla clientela.

Requisiti dei locali da adibire a Bed & Breakfast (vedi allegato A alla delibera di Giunta Regionale del 19 aprile 2007, n. 378

Nota bene

IL COMUNE EFFETTUERÀ APPOSITO SOPRALLUOGO PER VERIFICARE LA CONGRUITÀ DEI LOCALI.